

STATUTO
della associazione
"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Ente di Terzo settore"
Costituzione - Denominazione - Sede

Art.1. E' costituita con sede in Milano, l'Associazione denominata:

"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Ente di Terzo settore"

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Durata

Art.2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art.3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art.4. L'associazione "IL NODO" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5. Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche di famiglie e individui indigenti residenti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare di donne e minori, attraverso la promozione di programmi sociali e progetti di formazione;
- b) promuovere la piena partecipazione di donne e minori alla vita sociale, culturale, politica ed economica delle comunità di appartenenza;
- c) combattere ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione nei confronti di donne e minori offrendo attività di prevenzione, sostegno, assistenza, recupero e reintegrazione dei soggetti vittima di abusi nelle comunità di origine al fine promuovere un società positiva che garantisca una piena tutela dei diritti umani;
- d) attuare forme concrete di aiuto per stimolare un più armonioso sviluppo dei bambini in difficoltà, sia in istituto che in situazioni familiari a rischio, con attività di gioco guidato e gioco e sport di squadra.

Per attuare concretamente i propri scopi l'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'associazione si propone di:

- fornire attività di formazione professionale volte ad avviare donne e minori in stato di difficoltà, previa una scolarizzazione di base, verso attività lavorative sicure ed in grado di garantire un reddito dignitoso per sé e la propria famiglia;
- garantire un ambiente sicuro, cure mediche, supporto psicologico, azioni di sostegno scolastico ed assistenza a donne e bambini svantaggiati e/o vittime di violenze, sfruttamento e abusi (fisici, psicologici e sessuali);
- stimolare il tessuto socio-economico delle comunità attraverso la realizzazione di corsi di formazione scolastica e assistenza allo sviluppo e alla gestione di piccole attività imprenditoriali per donne e minori in stato di difficoltà;
- facilitare l'accesso all'educazione scolastica e diminuire il divario di genere;
- promuovere collaborazioni con Enti e Associazioni locali ed internazionali che condividano gli obiettivi dell'Associazione, al fine di rinforzare l'azione svolta;
- formazione di assistenti all'infanzia e volontari per attività di gioco stimolanti con i più piccoli e sport di squadra con i più grandi;
- promuovere studi e ricerche atti ad individuare strategie operative che permettano una migliore attuazione degli obiettivi dell'Associazione.

Soci

Art.6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art.8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art.9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni deliberate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art.10. La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, in caso di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Quota associativa

Art.12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art.13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art.14. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e relative modificazioni.

Art.15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione elettronica o a mezzo telefax a tutti i soci, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata dai soci su richiesta di almeno un terzo degli stessi.

Le assemblee si terranno presso la sede sociale o sul territorio nazionale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo con la relazione di missione e il bilancio preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il Presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri dell'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- approvare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione attraverso strumenti di posta elettronica o telefax. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.19. Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- revoca, per fondati motivi il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso;
- redige la relazione di missione che deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art.10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art.11, da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Presidente

Art.20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art.21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate e Patrimonio sociale

Art.22. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- g) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art.23. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Organo di controllo

Art.24 - L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Scioglimento dell'Associazione

Art.25. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Controversie

ART.26 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Norma finale

Art.27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

**Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs 117/2017
ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.lgs 117/2017**

"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS"

- organizzazione non lucrativa di utilità sociale -
- Via Torelli Viollier 52 - 20125 Milano

-

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 26 SETTEMBRE 2020

Oggi, 26 Settembre 2020 alle ore 17.00 si è riunita in seconda convocazione in remoto l'assemblea ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017

Sono presenti i Soci aventi diritto di voto nelle persone dei Signori:

Luciana Damiani, Presidente (presso la Sede)

Giuseppe Nava, Vice-Presidente (da remoto via Skype)

Martina Cannetta, Consigliere e Country Representative Cambogia (presso la sede)

Carlo Sironi, Consigliere (da remoto via Skype)

Roberta Tomasi, Consigliere (da remoto via Skype)

Maurizio Uggeri, Consigliere e Tesoriere (presso la Sede)

Josephine Cannetta, Segretario (presso la Sede)

Santiago DeCol, (da remoto via Skype)

Pasquale Gervasini, (presso la Sede)

Paola Seniga, (da remoto via Sklype)

Davide Gattoni (da remoto via Skype)

Francesca Truffi (da remoto via Skype)

Giulia Rivoli (da remoto via Skype)

Marina Bongiorini (da remoto via Skype)

Silvana Corio (da remoto via Skype)

tramite delega:

Emilia Scarcella Gervasini

Fiorenza Magnabosco

Bruna Lai

Ravi Cannetta

Marcella Bucci

Claudio Casaroli

Alessandra Camera

Alkisti Bizzio

Paola Pandolfi

Sandra Barbieri

Roberto Truffi

su un totale di 34 Soci aventi diritto.

La Presidenza dell'odierna assemblea viene assunta da Luciana Damiani, la quale chiama a fungere da Segretario Josephine Cannetta.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno

1. Adeguamento al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017

La Presidente delega il Sig. Uggeri ad illustrare le principali modifiche allo Statuto che riguardano principalmente:

- Art. 5 "Finalità e attività - Scopi della Associazione"
Vengono aggiunti nuovi scopi per permetterci di attuare in futuro nuove attività senza modificare ulteriormente lo Statuto
- Art. 13 "Organi Sociali"
Viene aggiunto l' "**Organo di Controllo**" previsto dal nuovo Decreto Legge che può essere costituito da un solo professionista (monocratico). Per i dettagli vedi sotto.
- Art. 21 "Esercizio Sociale - Bilancio"
Viene precisato il divieto di distribuzione utili e avanzi di gestione (concetto non espresso nel precedente Statuto, anche se sottinteso...)

- Art. 22 "Entrate e Patrimonio Sociale"
Vengono precisate ulteriori possibilità di raccolta fondi (lettere g, h, i)
- Art. 24 "Organo di Controllo"
Sostituisce il "Collegio dei Revisori" (non obbligatorio per la nostra Onlus).
Vengono precisati i compiti di questa nuova figura di controllo che opera principalmente sull'osservanza della corretta amministrazione contabile ed organizzativa

Successivamente viene data lettura del seguente testo :

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2 si rende necessario procedere a modifiche di natura obbligatoria allo statuto vigente; ciò al fine del rispetto di quanto richiesto dal citato art. 101, comma 2 per poter continuare ad essere annoverati tra gli enti di Terzo settore, anche nel periodo di transizione della normativa.

Si ritiene, tuttavia, opportuno non procedere all'inserimento di specifiche clausole, condizionate in quanto alla loro entrata in vigore, all'interno del vigente statuto per motivi di chiarezza, semplicità e trasparenza dello stesso.

L'assemblea, pertanto, approva, integralmente uno statuto adeguato alle sole disposizioni del Codice del Terzo Settore (Allegato 1), il quale resta per intero sospensivamente condizionato in quanto alla sua efficacia all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Di contro, lo statuto attualmente vigente, corrispondente ai requisiti ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva precedentemente richiamata.

La Presidente richiede quindi la votazione sul nuovo testo dello Statuto che viene letto ed approvato da tutti i presenti e che si allega al presente verbale.

* * *

Esaurito l'argomento all'Ordine del Giorno l'assemblea viene sciolta alle ore 18.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

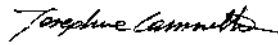
IL PRESIDENTE

(Luciana Damiani)

Handwritten signature of Luciana Damiani in cursive script.

IL SEGRETARIO

(Josephine Cannetta)

Handwritten signature of Josephine Cannetta in cursive script.